



## *Corte dei Conti*

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana  
composta dai magistrati:

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE | Presidente |
| - Cons. Raimondo POLLASTRINI     | Componente |
| - Cons. Graziella DE CASTELLI    | Componente |
| - 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI    | Componente |
| - 1°Ref. Laura D'AMBROSIO        | Componente |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra questa Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio del 23 giugno 2011 il relatore, Presidente Vittorio Giuseppone;

### PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 5 maggio 2011 prot. n. 8860/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Livorno in materia di spese di personale, in riferimento alla riduzione della spesa per missioni del 50% rispetto alla spesa del 2009 come prescritto dalla norma di cui all'art. 6, comma 12, della L. 122/2010. In particolare chiede di sapere se possano escludersi dal computo della spesa per missioni gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti

pubblici o privati, in modo che non concorrano al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto dalla citata normativa di riferimento.

## CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, si ritiene che la materia, sulla quale verte la richiesta prospettata nel quesito, sia riconducibile al profilo della contabilità, poiché attinente all'interpretazione di norme di coordinamento di finanza pubblica, in particolare all'ambito delle misure per il contenimento della spesa, e quindi all'osservanza dei vincoli introdotti dalla legge, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici e la richiesta è, pertanto, da ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito, l'art. 6, comma 12, della L. 122/2010 prescrive: *“A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere*

*superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive."*

L'ente chiede se dal calcolo della spesa per missioni cui far riferimento per l'applicazione del 50% della spesa corrispondente del 2009 debba o meno essere escluso quanto finanziato da altri soggetti pubblici o privati richiamando una delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, investite della questione, hanno espresso un principio di massima in riferimento alle spese per incarichi di studio e consulenza.

Si ricorda che la deliberazione in questione (n. 7 del 7 febbraio 2011) stabilisce che: *"Con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze è da ritenere che debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Diversamente si finirebbe con l'impedire le spese per studi o consulenze, seppur integralmente finanziate da soggetti estranei all'ente locale (stante la provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse), in ossequio al principio della universalità del bilancio ed al rispetto del tetto di spesa programmato. Il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall'impatto sul bilancio dell'ente."*

Il collegio ritiene che la norma di cui all'art. 6, comma 12, possa essere intesa alla stregua della norma di cui all'art. 6, comma 7 della medesima L. 122/2010 (riferita alla spesa per studi e consulenze), quale disposizione che introduce un principio di riduzione della spesa in rapporto al tetto di un anno di riferimento, e perciò strettamente collegata all'impatto sul bilancio del singolo ente considerato. Da ciò può farsi discendere l'interpretazione che tende all'esclusione dal computo della spesa (sia della spesa per rimborsi del 2011 che della medesima spesa sostenuta nel 2009) di quanto oggetto di finanziamento da parte di soggetti pubblici o privati terzi.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 8860/1.13.9.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Livorno e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2011

Il Presidente estensore  
f.to Vittorio GIUSEPPONE

Depositata in Segreteria il 23 giugno 2011

Il Funzionario preposto al servizio di supporto  
f.to Pier Domenico BORRELLO